

Provincia di Novara

Occupazione temporanea, imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di Snam Rete Gas s.p.a., degli immobili siti nella provincia di Vercelli – Comune di Desana, necessaria per la costruzione della variante al metanodotto Trino - Vercelli – Romagnano – Borgosesia - “Variante inserimento stazione di lancio e ricevimento PIG in comune di Desana DN 400 (16”), DP 75 bar”

Determinazione n. 1711 del 28 settembre 2018

Occupazione temporanea, imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di Snam Rete Gas s.p.a., degli immobili siti nella provincia di Vercelli – Comune di Desana, necessaria per la costruzione della variante al metanodotto Trino - Vercelli – Romagnano – Borgosesia - “Variante inserimento stazione di lancio e ricevimento PIG in comune di Desana DN 400 (16”), DP 75 bar”

IL RESPONSABILE DI P.O.

...omissis...

DETERMINA

- di disporre, in favore della Società Snam Rete Gas S.p.A., l’asservimento degli immobili siti nel Comune di Desana, nella Provincia di Vercelli, interessati dal tracciato della variante al metanodotto Trino – Vercelli – Romagnano – Borgosesia DM 400 (16”) DP 75 bar, Variante inserimento stazione di lancio e ricevimento PIG in Comune di Desana (VC), meglio individuati con il colore rosso barrato nell’allegato piano particellare, di cui alla nota in data 19.07.2018 acquisita al prot. n. 23884, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che l’asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all’art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento sia, a cura di Snam Rete Gas S.p.A., notificato nonché eseguito tramite l’immissione in possesso;
- di disporre che l’imposizione della servitù preveda sui fondi interessati dalle opere quanto segue:
 - posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
 - L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 - L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri 13,50 dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni, senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa;
 - La facoltà della Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori;
 - Il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
 - Il divieto da parte di terzi di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;

- Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
- I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
- Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi;
- di autorizzare la Società Snam Rete Gas S.p.A. a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nel comune di Desana (VC), identificati con il colore verde nel piano particellare di cui al primo capoverso, necessari per la costruzione del nuovo metanodotto di cui all'oggetto;
- di concedere a Snam Rete Gas S.p.A. la facoltà di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori dando atto che:
 - ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento;
 - all'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso;
 - lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi;
 - il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Snam Rete Gas S.p.A.;
 - possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
 - di disporre che l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza dei beni e della presa di possesso, contenente l'indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui al precedente art. 3, del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di asservimento, sia notificato, a cura di Snam Rete Gas S.p.A. ai proprietari dei fondi, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni e che tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposto più oltre;
 - di dare atto che:
 - l'indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento e per l'occupazione temporanea, riferita alle colture praticate ed alla durata massima dell'occupazione, nonché ai minori redditi e maggiori oneri, relativa alle aree interessate dai lavori, è stabilita negli allegati piani particellari;
 - nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità come previsto dall'art. 22 e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato;
 - ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi e che detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 e 38 del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano o di crescita in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area;
 - di stabilire che:

- i proprietari interessati dovranno comunicare per iscritto alla Provincia di Novara, Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione ambientale, Piazza Matteotti n. 1, 28100 Novara, e per conoscenza a Snam Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividano l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- la dichiarazione di accettazione è irrevocabile;
- i proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili;
- con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di Snam Rete Gas S.p.A.;
- trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;
- in caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata;
- in caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della Provincia, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di Novara.
- il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- è posta a carico di Snam Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità, scaturite a seguito di rideterminazione, e degli interessi, ove dovuti.
- di dare atto che il presente atto sarà notificato a cura ed onere di Snam Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di asservimento e, comunque, almeno sette giorni prima della stessa. La data di immissione in possesso dovrà altresì essere comunicata alla Provincia di Novara. L'esecuzione avrà luogo con l'immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che ne sia mutato lo stato dei luoghi;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Vercelli;
- di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici Statali a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A.;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi e per le finalità di cui all'art. 23 comma 5 del DPR 327/2001;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di legge così come previsto dal Decreto Legislativo 104 del 02 luglio 2010. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

F.to IL RESPONSABILE DI P.O.
(Dott. Alessandro FERRERA)

N.B. Il testo integrale della presente Determinazione n. 1711 del 28/09/2018 è reso disponibile al pubblico tramite il sito internet della Provincia di Novara: www.provincia.novara.it.